STUDIO DMZ CONSULENZA INTERDISCIPLINARE

AGGIORNA n 19 del 29/01/2021

DIREZIONE

LIVIA MORONE
Dottoressa Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Contabile

FABRIZIO D'AGOSTINI
Avvocato Cassazionista

AREA CONSULENZA COMMERCIALISTICA

Dott.ssa **MARIATERESA BIANCHETTO**
Dott.ssa **CRISTINA BROSCAUTANU**
Dott. **ANTONIO GAMMA**
Dott. **ALBERTO GASPARINI**
Dott. **MARCO ZANIN**
Dott. **GIANPAOLO SANDRETTO**

SABRINA LEONE
Analista Contabile
Rag. **ROBERTA PALMIERI**
Rag. **EUGENIA RUSSO**
ALESSANDRO ZAVATTARO

AREA CONSULENZA DEL LAVORO

FERDINANDO CALABRESE
Consulente Del Lavoro
Dott. **IVANO POCI**
Dott.ssa **ANTONELLA DI NAPOLI**

AREA CONSULENZA LEGALE

PIETRO FLORIS
Avvocato Of counsel

RAFFAELE GAMMAROTA
Avvocato Of counsel

GABRILLE BAROUCH
Dottoressa in Giurisprudenza

COORDINAMENTO INTERNO
Rag. **ALESSANDRA PORRO**
NADIA ANGELILLO

COMUNICAZIONE E RISORSE UMANE
CINDY CORRADI

AMMINISTRAZIONE
IVANA PICCIAU
Analista Contabile
Dott.ssa **DIANA PREOTEASA**
Rag. **EMANUELA JAYME**
CINDY CORRADI

Partnership con: **DMZ SRL SERVIZI INTERDISCIPLINARI**

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE DIFFERITO IL TERMINE

Con il Decreto del MEF è stato previsto, **con decorrenza 1° gennaio 2021**, il differimento dei termini ordinari per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Per effetto delle nuove previsioni viene stabilito che il pagamento dell'importo dovuto, relativo alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare, deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del trimestre (precedentemente era il giorno 20 del secondo mese successivo).

ATTENZIONE: Il versamento dell'imposta dovuta, invece, sulle fatture elettroniche relative al **secondo** trimestre solare deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo.

Per essere più chiari, le nuove scadenze 2021 dell'imposta di bollo sulle FATTURE ELETTRONICHE saranno le seguenti:

1° trimestre **31 maggio 2021**
2° trimestre **30 settembre 2021**
3° trimestre **30 novembre 2021**
4° trimestre **28 febbraio 2022**

Va altresì ricordato che, in un'ottica di semplificazione, il versamento dell'imposta di bollo può essere effettuato senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi 250 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno non superi, complessivamente, 250 euro.

Lo Studio resta a completa disposizione.